



# Sequestro senza protezione speciale per blog e chat contenenti frasi offensive

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 11 dicembre 2008-10 marzo 2009 n. 10535 - Commento (Presidente Vitalone; Relatore Franco; Pm - conforme - Passacantando; Ricorrente Aduc)

## LA MASSIMA

**Reato in genere - Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone - Sequestro di messaggi su "forum" di sito web - Stampa - Esclusione.** (Costituzione, articolo 21, terzo comma; Cp, articolo 403; legge 8 febbraio 1948 n. 47)

Ai fini della configurabilità del reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (articolo 403 del Cp), non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, essendo sufficiente che le stesse siano genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli, tutelando la norma il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente a una determinata confessione religiosa. Inoltre, i messaggi contenenti espressioni offensive della confessione religiosa e residenti sul "forum" ospitato dal sito web, non sono tutelati dalla legge n. 47 del 1948, non rientrando nella nozione di «stampa» e, conseguentemente, non trova applicazione ai messaggi su "forum" (come ad altre forme moderne di comunicazione del pensiero, quali newsletter, blog, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei ecc.) la tutela costituzionale in tema di sequestro di cui all'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.



Scarica il testo della sentenza all'indirizzo:

[www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com](http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) (archivio CASSAZIONE PENALE)

Internet è stampa? La domanda non si pone oggi e la discussione, in realtà, non nasce con riferimento a questioni di rilevanza penale (ad esempio, a fronte di un caso di diffamazione), ma in concomitanza dei primi casi di registrazione di testate online.

**La prima giurisprudenza** - È il 1997 e il tribunale di Roma dispone la registrazione di Interlex, «periodico diffuso da Roma a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet». D'altro canto, come affermato nello stesso provvedimento, «il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico te-

## La definizione di «prodotto editoriale» si prepara a nuovi assestamenti normativi

IL COMMENTO DI DANIELE MINOTTI

lematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa

dalla stampa». E ciò malgrado il chiaro testo dell'articolo 1 della legge 47/1948 sembri non lasciare spazio a pubblicazioni dematerializzate: «sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

Malgrado alcune autorevoli voci critiche inizia, così, l'omologazione di Internet alla stampa che, l'anno seguente, inizierà a produrre i suoi primi effetti collaterali. Nel giugno del 1998, infatti, si procede al sequestro preventivo (successivamente venuto meno per mancata convalida) del sito (anzi, dell'intero server) «Isole della Rete» all'interno del



quale erano stati scritti, da parte degli utenti, reiterati messaggi diffamatori.

Nel 2000, invece, il Tribunale di Oristano (Gup tribunale di Oristano, 25 maggio-6 giugno 2000) nega recisamente ogni possibilità di equiparare un sito Internet alla stampa, ritenendo, nel caso concreto, soltanto la sussistenza di una diffamazione mediante altro mezzo di pubblicità. Tale si considera Internet, con effetti non tanto sull'entità della pena, ma sull'inapplicabilità - perché questo sembra essere il punto in un primo momento - di responsabilità tipiche del direttore o dell'editore.

**Gli interventi normativi** - Ma il punto rimane fermo per poco tempo. Con una riforma in tema di editoria (legge 62/2001) il legislatore ritorna sull'argomento. Indirettamente, per la verità, forse in modo del tutto inconsapevole, ma la neonata definizione di «prodotto editoriale» si distingue per ampiezza: «per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici».

Inutilmente, da più parti ci si affanna nel tentativo di arginare l'estensione di tale definizione, anche spiegandone il vero fine (godimento di provvidenze). Infatti, puntualmente, giunge una pronuncia di merito (Gip tribunale di Latina, ordinanza 7 giugno

**La decisione di considerare obbligatoria la registrazione di un sito Internet lascia insoddisfatti molti interpreti, i quali denunciano una lettura ben poco corretta del decreto legislativo n. 70 del 2003**

2001) che non soltanto attribuisce il carattere di stampa a un sito Web, ma allo stesso tempo, e pur con il regime tipico, ritiene di non poter applicare i limiti ai sequestri che discendono dall'articolo 21 della Costituzione.

È esattamente il tema della sentenza n. 10535 in esame della Suprema corte. Di cui discuteremo oltre perché la cronaca giudiziaria ci consegna altri casi interessanti, pur inframezzati da un non marginale correttivo del legislatore.

Se, infatti, altro successivo giudice di merito (Gip tribunale di Aosta, 15 febbraio 2002) si riporta sulle posizioni di un'interpretazione della stampa in senso restrittivo, il legislatore, come anticipato, ritiene di dover porre un chiarimento "definitivo".

Con il Dlgs 70/2003, e con l'occasione di porre ferme precisazioni circa la responsabilità degli operatori telematici in attuazione della direttiva n. 2000/31/Ce, si chiarisce, riprendendo quanto già informalmente affermato all'indomani della legge 62/2001, che «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servi-

zio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62» (articolo 7, comma 3).

Ciò, purtroppo, non sembra bastare perché se da un lato si precisano i limiti dell'obbligo di registrazione, dall'altro non si tracciano confini netti, atti a limitare la portata di prodotto editoriale.

Non a caso, qualche anno dopo, il nodo si ripresenta e, nuovamente un giudice di merito (tribunale di Aosta, 26 maggio-10 giugno 2006), sostiene che «essendosi provato *ut supra* che il Tizio era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596-bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possono inserire interventi».

Al di là di una non sempre precisa collocazione giuridica della vicenda trattata, non v'è chi non veda che l'equiparazione del mero titolare di un sito alla figura del direttore tipico della stampa sia una conclusione particolarmente risoluta e, sicuramente, rivoluzionaria, destinata a spezzare gli equilibri propri delle pubblicazioni online, non soltanto dei blog.

E a tale sentenza se ne aggiunge, più tardi, un'altra (tribunale di Ragusa, sezione distaccata Di Modica, 8 maggio-6 agosto 2008) ancora più netta nel ritenere che un sito Internet ricade nella definizione di prodotto editoriale con applicazione, dunque, dell'obbligo di registrazione sancito dall'articolo 5 della legge 47/1948.



## La vicenda specifica

Sul forum del sito dell'associazione Aduc nasce una discussione a proposito del comportamento di alcuni prelati, discussione che, presto, degenera con interventi che la magistratura ritiene configuranti il reato di cui all'articolo 403 del Cp. «Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone». L'intero forum viene sottoposto a sequestro preventivo, poi il vincolo sarà circoscritto ai singoli interventi oggetto d'indagine, ma, sul tappeto, rimane la questione se l'articolo 21 della Costituzione osti al sequestro in quanto un giornale telematico (assimilabile a quello stampato) non può essere sottoposto a vincolo se non, appunto, nei limiti fissati dalla legge (tribunale di Milano, 15 aprile 2002).

La Suprema Corte stabilisce che «gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001 n. 62, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale"». Conseguentemente, non vigono i limiti al sequestro posti dall'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.

Tale conclusione, in realtà, non soddisfa molti interpreti i quali denunciano un'interpretazione ben poco corretta del già menzionato Dlgs 70/2003. Sia per la confusione che viene fatta sull'espressione «società dell'informazione» (che il giudice di Modica scambia per società commerciali che operano nel campo dell'informazione), sia per la negazione dell'efficacia delle precisazioni fatte all'articolo 7 in ordine all'obbligo di registrazione.

E giungiamo, dunque, alla più recente sentenza della Suprema corte occupatasi, in buona sostanza, dei diritti e dei doveri della stampa, passando - ed è il punto fondamentale - per la valutazione circa l'essenza giuridica di ambiti telematici come i forum, i blog, le chat ecc.

**La sentenza della Cassazione** - Soltanto per la stampa, appunto, vige la «libertà di stampa» e soltanto a essa possono applicarsi le corrispondenti garanzie. Diverso - in quanto più ampio - è il caso della libertà di manife-

stazione del pensiero riconosciuta al comma 1 dell'articolo 21 della Costituzione che non beneficia - appunto in quanto non coincidente con la stampa - dei predetti vantaggi.

Rimane da vedere se, al di là dei singoli messaggi lasciati dai frequentatori del forum, i forum stessi (e altre realtà telematiche) possano essere sottoposti al regime della stampa.

La Cassazione non può, ovviamente, scendere alla disamina casistica, ma, comunque, fissa un principio generale di rilevante importanza. Posta di fronte all'eventualità di procedere a un'interpretazione "evolutiva" che consideri le nuove forme di comunicazione (in particolare, quelle telematiche) afferma, così: «ma da questo assunto (l'evoluzione tecnica), non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché

tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, terzo comma, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi».

E ciò, a bene vedere, assume valore anche per il regime applicabile ai contenuti inseriti da terzi diversi dal titolare (che, semplicemente, mette a disposizione una piattaforma). Altrimenti detto, non potrà ravvisarsi, aprioristicamente, la responsabilità del titolare di un forum, di un blog o altro per omesso controllo di documenti altrui.

**Le riforme in cantiere** - Questa è la situazione attuale, pur considerata l'ampia definizione di «prodotto editoriale». Occorre, però, dare notizia di alcune iniziative legislative dell'attuale Legislatura. Anzitutto, il Pdl Ac 1269 (Levi) volto, nel quadro di una nuova riforma dell'editoria, all'ulteriore estensione della predetta definizione.

Più di recente, il Pdl Ac 1921 (Cassinelli e altri cofirmatari) all'opposto tendente a restringere la citata definizione con particolare attenzione alle realtà telematiche.

Infine, il Pdl Ac 2195 (Carlucci) intenzionato a sanzionare gli operatori che consentono l'immissione anonima di contenuti da parte di terzi (sempre che il fatto costituisca illecito civile, amministrativo o penale) e a estendere indiscriminatamente ai fatti avvenuti in ambito telematico le regole sulla diffamazione a mezzo stampa (precisamente, gli articoli 595, 596 e 596-bis del Cp, nonché le disposizioni della legge 48/1948).

Il tema è certamente di attualità ed è ragionevole prospettare evoluzioni normative. ■

S  
r  
(E  
Te  
-F  
co  
12  
In  
de  
te  
pr  
Co  
N.  
di  
gi  
cc  
pe  
so  
di  
N.  
Tr  
te  
c.]  
cu  
la  
pl  
ci,  
at  
pr  
gi  
ch  
nc  
m  
ci  
GU